

**COPIA**

Deliberazione n. 15

In data 30-04-2015

Prot. \_\_\_\_\_

## **COMUNE DI MONFUMO**

Provincia di Treviso

### **Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.**

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>FURLANETTO MAURO</b>	<b>P</b>	<b>DALL'EST RENZO</b>	<b>P</b>
<b>PICCOLI ELISA</b>	<b>A</b>	<b>CONTE MANUEL</b>	<b>A</b>
<b>GIOP ILENIA</b>	<b>P</b>	<b>FERRARI LUCIANO</b>	<b>P</b>
<b>DE PAOLI RODOLFO</b>	<b>A</b>	<b>FORNER ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>DE PAOLI GIAMPIETRO</b>	<b>P</b>	<b>RECH SONIA</b>	<b>P</b>

presenti n. 7 e assenti n. 3.

Partecipa all'adunanza il Signor SPADETTO ENZO in qualità di Segretario Il Sig. FURLANETTO MAURO nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri,

GIOP ILENIA  
DALL'EST RENZO  
RECH SONIA

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	N		

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to Pongan Fernando

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to Pongan Fernando

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:
  - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
  - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa che si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
  - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
  - tutela della concorrenza e del mercato.
- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
  - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**Dato atto che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo dovrà essere allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

Evidenziato che il Comune di Monfumo partecipa attualmente e direttamente al capitale delle seguenti società:

- 1) ASCO Holding S.p.a con un quota dello 0,05%
- 2) SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l. con un quota del 0,97%
- 3) CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE TREVISO TRE con una quota del 0,78%
- 4) ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. con un quota del 0,99%
- 5) G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA con un quota del 0,84%

Dato atto che ASCO Holding S.p.a. detiene partecipazioni nelle seguenti società:

ASCO TLC S.p.A detenuta per il 91%

ASCOPIAVE S.p.A. detenuta per il 61,562%

RIJEKA UNA INVEST S.r.l. in liquidazione detenuta nella misura del 65%

SEVEN CENTER S.r.l. detenuta per l'85,00%

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. detenuta per il 10%

ASCO Holding detiene altresì dal 31.05.2007 una partecipazione pari allo 0,029% in Veneto Banca s.c.p.a.;

Dato atto infine che la partecipazione del Comune di Monfumo al Consorzio azienda intercomunale di bacino TV3 comporta la partecipazione indiretta alla società Contarina S.p.a. detenuta dal Consorzio TV3 nella misura del 40%;

Visto il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*" e annessa relazione tecnica adottato dal Sindaco con nota prot. com. n. 3353 del 31.03.2015 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto e far proprio il piano adottato dal Sindaco con nota prot. com. n. 1365 del 31.03.2015;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione dei pareri espressi sul presente atto;

CON VOTI: n. 4 favorevoli, n. 3 astenuti (Ferrari Luciano, Forner Roberto, Rech Sonia), espressi dai 7 consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto e far proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, con annessa relazione tecnica adottato dal sindaco con nota prot. n. 1365 del 31.03.2015 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di disporre:
  - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
  - la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".



# COMUNE DI MONFUMO

PROVINCIA DI TREVISO

31010 Via Chiesa Monfumo, 12  
C.F. 83002850267 P. IVA 01108200260  
tel. 0423/545068 – fax 0423/545060  
segreteria@comune.monfumo.tv.it

Prot. n. 1365

Monfumo li, 31 marzo 2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Monfumo. Adozione proposta

## IL SINDACO

Premesso che:

- a legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) contiene all'art. 1, commi da 611 a 614, disposizioni volte a razionalizzare le società partecipate dagli enti locali;
- le predette disposizioni disciplinano l'avvio, a partire dall'1.1.2015, di un processo di razionalizzazione delle società partecipate degli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015 e pongono in capo al Sindaco *"la definizione ed approvazione, entro il 31.03.2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, modalità e tempi di attuazione, nonché esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*;

Vista la proposta di Piano operativo di razionalizzazione, inclusiva anche della relazione tecnica;

Considerato, altresì, che secondo l'art. 42, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il Consiglio Comunale è competente, tra l'altro, in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*;

Ritenuto di adottare la proposta di Piano operativo di razionalizzazione delle società, allegata al presente atto;

## ADOTTA

La proposta di Piano operativo di razionalizzazione delle società, inclusiva della relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23.12.2014, n. 190, da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

Il Piano, una volta approvato dal Consiglio comunale:

- sarà trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- sarà pubblicato sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23/12/2014, n. 190 e del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33.



IL SINDACO  
(FURLANETTO rag. Mauro)

**COMUNE DI MONFUMO**  
**Provincia di Treviso**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate e  
relativa Relazione tecnica  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo,

anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni del Comune di Monfumo

### 1. Le partecipazioni societarie

1. Ragione Sociale: ..... **ASCO HOLDING S.P.A.**
- Partita IVA o codice fiscale: ..... 03215740261
  - Data inizio: ..... è stata costituita con atto del 28/06/1996 come Azienda Speciale Consorziale del Piave (con assemblea del 27/12/2001 è stata trasformata in Società per azioni)
  - Data fine: ..... 31/12/2030
  - Percentuale di partecipazione (espresso con numero da 0 a 100): .... 0,05%
  - Finalità: ..... **ART. 4 STATUTO**
    1. La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di Informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.
    2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

      - prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data processing e finanziari;
      - coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
      - coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria accentrata, servizi di incasso e pagamento, ecc...);
      - alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.
    3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico:
      - a) assumere, sia in Italia che all'estero, partecipazioni in altre società e/o enti che esercitino una delle attività menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento;
      - b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

- Rappresentanti dell'Amministrazione  
in organi di governo: ..... Nessuno

2. Ragione Sociale: ..... **SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.**

- Partita IVA o codice fiscale: ..... 00298520263

- Data inizio: ..... 21/05/1996

- Data fine: ..... 31/12/2060

- Percentuale di partecipazione  
(espresso con numero da 0 a 100): .... 0,97%

- Finalità: ..... Gestione del proprio patrimonio ai sensi art. 113 D.Lgs. 267/2000

- Rappresentanti dell'Amministrazione  
in organi di governo: ..... Nessuno

3. Ragione Sociale: ..... **CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE (Con delibera di Consiglio n. 5 in data 23.02.2015 il Consiglio comunale ha deliberato: "di approvare e fare proprio il percorso, già descritto nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 1 del 15 gennaio 2015 e nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 1 del 15 gennaio 2015, relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012".**

- Partita IVA o codice fiscale: ..... Partita I.V.A. 03019650260 - Codice Fiscale 92007080267

- Data inizio: ..... 07/06/1993

- Data fine: ..... 07/06/2013

- Percentuale di partecipazione  
(espresso con numero da 0 a 100): .... 0,78%

**(Nel nuovo Consiglio di Bacino denominato "PRIULA" quota di partecipazione: 3 millesimi e quota patrimoniale: 0,28%)**

- Finalità: ..... L'attività necessaria per la gestione integrata ed unitaria dei seguenti servizi di comune interesse degli enti consorziati:  
a) produzione di energia elettrica;  
b) pubblica illuminazione  
c) servizi di nettezza urbana, raccolta smaltimento, trattamento e

riciclaggio dei rifiuti (ossia l'intero ciclo dei rifiuti) siano essi urbani, speciali e tossico-nocivi

- d) progettazione e manutenzione aree verdi
- e) ambientali

Per quanto inerisce al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Consorzio è l'ente responsabile del bacino Tv3 contemplato da PRSRSU e provvede in particolare allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 11 NGPA del piano stesso. Il Consorzio per i servizi di cui al 1° comma, può provvedere anche direttamente alla progettazione e costruzione degli impianti necessari. Quindi il Consorzio, potrà inoltre effettuare:

- a) servizi di gestione tecnica per conto di comuni o di altri enti pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui al primo comma;
- b) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazione e studi di fattibilità, direzione lavori, che siano fondati sul profilo delle competenze dell'azienda.

Tutti i servizi potranno essere svolti anche per conto di comuni non consorziati, nonché di altri enti pubblici o di privati purché inerenti alla raccolta e lo smaltimento di rifiuti prodotti all'interno della regione veneto; per quanto riguarda i rifiuti tossico-nocivi farà fede un certificato di origine al fine di documentare l'esatta provenienza degli stessi.

Il Consorzio potrà inoltre:

- a) costituire o partecipare ad enti e/o società a capitale pubblico, e/o a capitale misto, pubblico e privato, per la gestione di attività connesse o accessorie ai servizi sopra indicati;
- b) partecipare ad enti e/o società che abbiano fini connessi o accessori con quelli del Consorzio.

- Rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo: ..... Nessuno

4. Ragione Sociale: ..... **ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.**

- Partita IVA o codice fiscale: ..... 04163490263
- Data inizio: ..... 06/07/2007
- Data fine: ..... 31/12/2060
- Percentuale di partecipazione (espresso con numero da 0 a 100): .... 0,99%
- Finalità: ..... Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato
- Rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo: ..... Nessuno

5. Ragione Sociale: ..... **G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

- Partita IVA o codice fiscale: ..... 04212070264
- Data inizio: ..... 19/02/2008
- Data fine: ..... 31/12/2015
- Percentuale di partecipazione

- (espresso con numero da 0 a 100): .... 0,84%
- Finalità: ..... Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio
  - Rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo: ..... Nessuno
  - Rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo: ..... Nessuno

## **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza si precisa che il Comune di Monfumo fa parte della Unione Montana del Grappa, del Consorzio La Fornace di Asolo, della Fondazione La Fornace di Asolo e dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale.

L'adesione agli Enti sopra indicati non è oggetto del presente Piano.

Per quanto concerne tali Enti il Comune di Monfumo ha comunque attivato un sistema di controllo e verifica costante sull'attività di gestione.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione e Relazione tecnica

#### **Schievenin Alto Trevigiano srl**

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale dal 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Attualmente, in base allo statuto *“la società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione.....”*.

Tale attività risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge Finanziaria 2008”.

L'analisi però dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015” evidenzia diversi elementi che invitano a valutare operazioni di razionalizzazione, in particolare:

lett. b) la società è priva di dipendenti ovvero ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;

lett. c) la società svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da ATS – Alto Trevigiano Servizi srl ed ha ricavi e costi della produzione irrilevanti rispetto al patrimonio;

lett. e) riorganizzazione, accorpamento e/o riduzione degli organi amministrativi e di controllo.

**Per quanto sopra si invita la società a valutare e avviare un processo di fusione con ATS srl ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della società stessa.**

In ogni caso dovrà essere prodotto un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lett. e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti sui “risparmi da conseguire”.

#### **Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione.**

Riduzioni dei costi generali di funzionamento per effetto delle cd. “economie di scala” relative all'uso condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale.

Riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Semplificazione dei rapporti con i comuni soci con conseguente riduzione indiretta dei relativi adempimenti e costi.

#### **Alto Trevigiano Servizi srl**

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale da 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Successivamente il Comune di Paderno del Grappa ha stato approvato il *“Progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Gestione srl in Alto Trevigiano Servizi srl” e contestuale modifica dello statuto di Alto Trevigiano Servizi srl fase transitoria*”.

In base allo statuto la società ha per oggetto *“L'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione*

*che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla Legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii. ....*"

Anche in questo caso tale attività risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008".

L'analisi però dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015", evidenzia come la società svolga attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da SAT – Schievenin Alto Trevigiano srl - per cui **si invita la società a valutare e avviare un processo di fusione con la predetta società ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della separazione delle due società.**

In ogni caso dovrà essere prodotto un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lett. e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti sui "risparmi da conseguire".

#### **Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione.**

Riduzioni dei costi generali di funzionamento per effetto delle cd. "economie di scala" relative all'uso condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale.

Riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Semplificazione dei rapporti con i comuni soci con conseguente riduzione indiretta dei relativi adempimenti e costi.

#### **Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre**

Il Comune di Paderno del Grappa fa parte del Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, già Ente Responsabile di Bacino ai sensi del provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, 785.

La Legge Regionale n. 52/2012 prevede l'obbligatoria costituzione, da parte degli Enti locali, dei Consigli di Bacino, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'Assemblea del Consorzio ha assunto, in data 15 gennaio 2015, la deliberazione n. 1 avente per oggetto "Procedimento di costituzione del Consiglio di bacino provvisoriamente denominato «Destra Piave» mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre (art. 4, co. 5, Legge Regionale 31.12.2012 n. 52). Approvazione degli atti e dei documenti costitutivi", che di seguito integralmente si richiama e si riporta nel suo dispositivo:

*"1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;*

*2) di approvare il percorso descritto in premessa relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" (oltre alla frase di pay off "Consiglio di Bacino di TREviso") mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Consorzi Priula e Treviso Tre ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012;*

*3) di approvare e fare propri il Piano di ricognizione redatto dal Commissario consortile e la Relazione a firma del Direttore, allegati al presente atto alla lett. "A", dai quali risulta, rispettivamente, il complesso dei rapporti idonei ad essere trasferiti al costituendo Consiglio di bacino e la convenienza della sua costituzione mediante l'integrazione dei Consorzi Priula e TV3 ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012;*

*4) di prendere atto del Piano di ricognizione redatto dal Commissario del Consorzio Priula (ns. protocollo n. 3/T3 del 08.01.2015) dal quale risulta il complesso dei rapporti*

facenti capo a tale Consorzio ed idonei ad essere trasferiti al costituendo Consiglio di bacino;

5) di approvare la "Convenzione e Statuto" allegata al presente atto alla lett. "E", come modificata ed integrata dagli emendamenti agli articoli 9, comma 2 lettera a) e 19, commi 4 e 5 riportati in premessa, da approvarsi e sottoscriversi da parte di ciascun Comune consorziato ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 5 e 4, comma 1, della legge regionale n. 52/2012, dando mandato al Comune di Trevignano nella persona del Vice Sindaco Ing. Franco Bonesso di assumere le funzioni di coordinamento di cui all'art. 5 della convenzione medesima;

6) di prendere atto e far proprio il Progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Tre predisposto dagli organi amministrativi dei Consorzi, allegato al presente atto alla lettera "C", riservandosi –fatto salvo quanto previsto al punto successivo- di approvarlo ai fini della formale costituzione del Consiglio di bacino "PRIULA";

7) di richiedere al Consiglio di Amministrazione di adeguare lo Statuto accluso al Progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Trevisio Tre (allegato "C") al testo della "Convenzione e Statuto" come approvata con la presente deliberazione (allegato "E");

8) di rinviare l'approvazione del regolamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo e delle altre attività di controllo e di indirizzo nei confronti dell'in house provider Contarina spa allegato al presente atto alla lettera "D" alla costituzione del nuovo ente di bacino;

9) di incaricare i competenti organi e uffici di questo Consorzio di porre in essere tutto quanto necessario ai fini dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi compreso l'invio di essa ai Comuni affinché approvino a loro volta la costituzione del Consiglio di Bacino per integrazione dei Consorzi Priula e TV3 ed in particolare il progetto di integrazione, nonché la relazione dell'esperto relativa ai rapporti di cambio ed ancora la Convenzione e Statuto, autorizzando fin d'ora l'inserimento di eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero pervenire dal notaio al momento della formalizzazione degli atti;

10) di riservarsi di deliberare la formale costituzione del Consiglio di Bacino "PRIULA" per integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Priula e TV3 ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012, una volta intervenute le deliberazioni dei Consigli comunali di al precedente punto 5;

11) di dare atto che la presente deliberazione non modifica l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, già confermato ai sensi dell'art. 34, comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 con deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 25 del 18.12.2013 e dell'Assemblea del Consorzio Trevisio Tre n. 23 del 18.12.2013, nonché con decreto del Commissario del Consorzio Priula n. 23 del 18.12.2013 e del Commissario del Consorzio Trevisio Tre n. 24 del 18.12.2013."

Una delibera di pari oggetto e di contenuto omologo a quella sopra riportata è stata assunta dall'Assemblea del Consorzio Priula, come da verbale n. 1 in data 15 gennaio 2015.

Le predette deliberazioni delle Assemblee consortili approvano dunque la costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Trevisio Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 52/2012 che così recita: «La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d'ambito, anche mediante

*integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento».*

Con recentissima deliberazione n. 13 in data 25.02.2015 il Consiglio comunale di Paderno del Grappa ha deliberato: "di approvare e fare proprio il percorso, già descritto nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 1 del 15 gennaio 2015 e nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 1 del 15 gennaio 2015, relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012".

In conclusione si ritiene che **la costituzione del citato " Consiglio di bacino denominato "PRIULA" vada già nella direzione di razionalizzazione voluta dal legislatore senza necessità di ulteriori interventi.**

Si ritiene, in ogni caso, necessaria una relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lett. e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti nei termini normativi.

#### **Contarina SpA (partecipazione indiretta)**

Si tratta di una società in house providing del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3. E' interamente pubblica, coordinata dai Consorzi, che ne detengono la proprietà con le seguenti quote: Consorzio Priula 60% e Consorzio TvTre 40%. Si occupa della gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e TvTre, all'interno della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura che sulla vita dei cittadini.

Contarina e i Consorzi si trovano da anni ai vertici europei in termini di raccolta differenziata e sono un esempio di realtà pubblica all'avanguardia nei servizi e nei risultati, operando per affiancare la comunità nel raggiungimento di un obiettivo comune: la tutela dell'ambiente.

Dal 1989 a oggi Contarina ha sviluppato le proprie competenze e ha saputo investire proficuamente nel territorio, creando una rete efficiente ed efficace che garantisce servizi di qualità come:

gestione dei rifiuti urbani e speciali

gestione del verde pubblico integrato e disinfestazioni

gestione dei servizi cimiteriali

gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici

gestione dei servizi informativi territoriali

videosorveglianza

consulenza sulla gestione dei rifiuti.

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano tutti compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificato il mantenimento della partecipazione indiretta.

In ogni caso si invita il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3, direttamente partecipato da questo comune, a produrre una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

**SOCIETA' GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA.**

Nel cosiddetto "Rapporto Cottarelli", nel capitolo III, "Il perimetro delle partecipate locali", pagine 12 – 16 e nella tavola III.1, a pagina 15, comprende i Gruppi di Azione Locale nell'elenco dei settori di attività in cui la semplice delibera da parte dell'Amministrazione è sufficiente a rendere possibile il mantenimento di una partecipata.

Si tratta di una società consortile a responsabilità limitata – organismo pubblico privato previsto da un regolamento comunitario – consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio territorio rurale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato.

In ogni caso si invita la Società a produrre una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

## **ASCO HOLDING**

Asco Holding S.p.a. ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Essa è una società holding di partecipazioni.

La società trae origine dal "Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave" (o Consorzio BiM) istituito, in forza di quanto stabilito dalla Legge n. 959/1953, il 3 ottobre 1956 tra i 34 comuni rivieraschi del Piave, al fine di gestire il reinvestimento dei sovra canoni versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino imbrifero del Piave.

La legge e lo statuto del consorzio prevedevano che gli importi rinvenienti da tali sovra canoni dovessero essere destinati ad attività volte a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non fossero di competenza dello Stato.

Alla fine degli anni '60 il Consorzio decise di concentrare la propria attività nella metanizzazione del territorio trevigiano, iniziando la costruzione di una rete di distribuzione. L'opera di metanizzazione interessò sia i 34 comuni soci del Consorzio BiM sia 58 comuni limitrofi, che avevano stipulato a tal fine con il Consorzio BiM delle apposite convenzioni.

L'allaccio della rete di distribuzione locale alla condotta primaria nel primo comune avvenne nel 1971 e, nei vent'anni successivi, il Consorzio BiM realizzò la metanizzazione di tutti i Comuni consorziati e dei Comuni convenzionati. Il Consorzio, perseguendo scopi di interesse generale, portava la metanizzazione anche in quelle numerose aree della Provincia ove, in ragione della relativamente modesta densità abitativa non sarebbe stato immediatamente conveniente.

A partire dagli anni ottanta, la progressiva estensione della rete di distribuzione del gas rese necessaria l'adozione di un nuovo modello organizzativo, più adeguato alle esigenze di un'attività di tipo industriale e nel 1981 il Consorzio BiM affidò la parte manutentiva e gestionale del servizio di distribuzione gas alla Società di Gestione Servizi Comunali S.r.l., (SO.GE.S. CO. S.r.l.), una società di nuova costituzione controllata dallo stesso Consorzio BiM.

A metà degli anni novanta, a seguito di un mutato quadro normativo, le attività e i servizi di natura economico - imprenditoriale svolti dal Consorzio BiM furono trasferiti a un nuovo soggetto avente la forma dell'azienda speciale consortile. A tale nuovo soggetto fu attribuita una dotazione patrimoniale costituita dalle reti, dagli impianti e dai rapporti relativi alla gestione delle reti di distribuzione facenti capo al Consorzio BiM, nonché da tutto il personale e dalle attività di SO.GE.S.CO. S.r.l. nel giugno 1996, a seguito di un ulteriore cambiamento del quadro regolamentare, le attività di Consorzio BiM e di SO.GE.S.CO. S.r.l. vennero trasferite ad una nuova società Azienda Speciale Consortile del Piave (A.S.CO. Piave), le cui quote di partecipazione furono egualmente suddivise tra i 34 comuni originariamente riuniti nel Consorzio BiM.

Tra il 1996 ed il 2001, entrarono a far parte della compagine consortile di A.S.CO. Piave anche i 58 Comuni in precedenza solo convenzionati ai quali venne attribuita una quota

del capitale dell'Azienda Speciale proporzionale al valore della rete di distribuzione apportata. A tali comuni si aggiunse nel 2001 il Comune di Castelfranco Veneto, che conferì la propria rete di distribuzione ad A.S.CO. Piave, ampliando la compagine sociale fino a comprendere gli attuali 92 comuni (i Comuni di Quero e Vas si sono uniti in un unico comune Quero - Vas).

Successivamente, il Gruppo acquisì concessioni per l'attività di distribuzione del gas in ulteriori 64 comuni, ampliando la rete di distribuzione.

Nel maggio 2000 veniva avviato il processo di liberalizzazione del mercato del gas mediante il D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, attuativo della Direttiva 98/30/CE. Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 164/2000 con riferimento alle attività distribuzione e vendita gas, possono essere così sintetizzate:

I) le aziende degli enti locali che gestiscono il servizio di distribuzione del gas dovevano essere trasformate in società per azioni entro il 2003;

II) l'attività di distribuzione e l'attività di vendita devono essere svolte tramite società separate;

III) l'attività di distribuzione costituisce servizio pubblico e poteva essere affidata in concessione per un periodo non superiore a 12 anni a soggetti selezionati con gara dagli enti locali;

IV) l'attività di vendita veniva completamente liberalizzata a partire dall'1.1.2003 e poteva essere svolta da soggetti autorizzati dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Per effetto di tali cambiamenti normativi, a partire dal 2003 iniziava il processo di riorganizzazione del gruppo, volto tra l'altro a realizzare la separazione societaria dell'attività di vendita del gas da quella di distribuzione, che si concludeva nel 2005, con la l'assunzione da parte dell'allora Ascopiave delle funzioni di holding (l'attuale Asco Holding S.p.A.) con il contestuale conferimento della sua intera azienda e di alcune delle partecipazioni da essa detenute in Ascogas, una società di nuova costituzione che fu successivamente trasformata in società per azioni e assunse la denominazione Ascopiave S.p.A. (l'attuale società quotata in borsa).

Dal 2006 Ascopiave è quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.a., nel segmento "star".

La società è a totale partecipazione pubblica. I soci di Asco Holding S.p.A. sono i seguenti 92 Comuni:

Alano di Piave (BL), Cornuda (TV), Moriago della Battaglia (TV), Salgareda (TV), Altivole (TV), Crespano del Grappa (TV), Motta di Livenza (TV), San Biagio di Callalta (TV), Arcade (TV), Crocetta del Montello (TV), Nervesa della Battaglia (TV), San Fior (TV), Asolo (TV), Farra di Soligo (TV), Ormelle (TV), San Pietro di Fioletto (TV), Borso del Grappa (TV), Follina (TV), Orsago (TV), San Polo di Piave (TV), Breda di Piave (TV), Fontanelle (TV), Paderno del Grappa (TV), San Vendemmiano (TV), Caerano di San Marco (TV), Fonte (TV), Paese (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Cappella Maggiore (TV), Fossalta di Piave (VE), Pasiano di Pordenone (PN) Santa Lucia di Piave (TV), Carbonera (TV), Fregona (TV), Pederobba (TV), Sarnede (TV), Casier (TV), Giavera del Montello (TV), Pieve di Soligo (TV), Segusino (TV), Castelcucco (TV), Godega di Sant'Urbano (TV), Ponte di Piave (TV), Sernaglia della Battaglia (TV), Castelfranco Veneto (TV), Gorgo al Monticano (TV), Portobuffolé (TV), Spresiano (TV), Cavaso del Tomba (TV), Istrana (TV), Possagno (TV), Susegana (TV), Ceggia (VE) Mansué (TV), Povegliano (TV), Tarzo (TV), Cessalto (TV), Mareno di Piave (TV), Pravidomini (PN) Torre di Mosto (VE), Chiamano (TV), Maser (TV), Preganziol (TV),

Trevignano (TV), Chions (PN), Maserada sul Piave (TV), Quero Vas (BL), Valdobbiadene (TV), Cimadolmo (TV), Meduna di Livenza (TV), Quinto di Treviso (TV), Vazzola (TV), Cison di Valmarino (TV), Meolo (VE), Refrontolo (TV), Vidor (TV), Codogné (TV), Miane (TV), Resana (TV), Villorba (TV), Colle Umberto (TV), Monastier di Treviso (TV), Revine Lago (TV), Vittorio Veneto (TV), Conegliano (TV), Monfumo (TV), Riese Pio X° (TV), Volpago del Montello (TV), Cordignano (TV), Morgano (TV), Roncade (TV), Zenson di Piave (TV).

Il capitale sociale è pari ad € 140.000.000, il patrimonio netto al 31.12.2013 è pari ad € 232.119.131.

La società negli ultimi cinque anni ha sempre distribuito dividendi, anche nell'unico esercizio conclusosi in perdita (2011).

Si riportano i risultati degli ultimi cinque esercizi e i dividendi distribuiti con l'approvazione del bilancio:

esercizio 2009 risultato € 11.817.368 dividendi € 9.000.600

esercizio 2010 risultato € 14.031.835 dividendi € 2.000.800

esercizio 2011 risultato € 10.115.889 dividendi € 2.000.800

esercizio 2012 risultato € 14.297.067 dividendi € 2.000.800

esercizio 2013 risultato € 17.419.429 dividendi € 3.000.400

La società non ha ancora approvato il bilancio al 31.12.2014 in quanto è in attesa dell'approvazione dei bilanci delle controllate.

Si può anticipare sin d'ora che lo stesso si chiuderà senz'altro in utile. La controllata Ascopiave S.p.a. ha infatti chiuso l'esercizio in utile e preannunciato un dividendo di € 0,15 ad azione, che porterà nelle casse di Asco Holding S.p.a., socia di controllo, l'importo di € 21.646.381.

## **STRUTTURA DEL GRUPPO**

Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni nelle seguenti società:

**ASCO TLC S.p.A.**

percentuale detenuta 91,00

risultato anno 2013 € 983.146

**ASCOPIAVE S.p.A.**

percentuale detenuta 61,56

risultato anno 2013 € 40.052.837

**Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione**

percentuale detenuta 65,00

risultato anno 2013 -€ 750.820

**Seven Center S.r.l.**

percentuale detenuta 85,00

risultato anno 2013 -€ 58.049

**BiM Piave Nuove Energie S.r.l.**

percentuale detenuta 10,00

risultato anno 2013 € 194.471

in particolare:

**Asco TLC** si occupa di "installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile".

**Ascopiave S.p.A.:** si occupa principalmente della gestione di reti e impianti gas metano.

**Rijeka Una Invest S.r.l.** in liquidazione si occupa di "Produzione pellet in legno a mezzo di altre società"; il 23.7.2014 è stata posta in liquidazione.

**Seven Center S.r.l.** si occupa principalmente di controllo, verifica, manutenzione impianti gas. Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi gas. Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione.

**Bim Piave Nuove Energie S.r.l.** si occupa principalmente di gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A.

La Società detiene altresì una partecipazione pari allo 0,029% in Veneto Banca S.c.p.a., principale istituto di credito dell'area territoriale di riferimento. Tale partecipazione, è stata acquisita il 31.5.2007.

La Società è stata creata per specifiche disposizioni di legge (L. L. 959/1953 e D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000) e l'origine del suo patrimonio si rinviene nei sovracanonati versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino imbrifero del Piave, che hanno natura e disciplina del tutto diversa rispetto alla finanza dei Comuni consorziati.

#### **Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione.**

L'oggetto della Società è costituito da attività di servizi di evidente interesse pubblico e si ritiene che la partecipazione sia strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci.

La Società, in quanto Società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli Enti tanto dalla Legge (art. 1, comma 611, lett. d), della L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

Essa non costituisce in alcun modo un costo o un aggravio per gli enti soci, ma anzi un'importante fonte di ricavo, tramite la distribuzione di dividendi, che, negli ultimi cinque anni non sono mai mancati.

La Società non ha dipendenti diretti. Il Consiglio di amministrazione, eletto dai Sindaci dei Comuni soci, è tuttavia attualmente composto da cinque amministratori locali (tre sindaci e due vice sindaci), i quali non percepiscono alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della Legge n.296/2006.

La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli Comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) molto modesta.

La distribuzione delle azioni di Ascopiave S.p.a. ai singoli soci farebbe perdere il controllo sulla società quotata.

La società nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, confermati dalla crescita del dividendo degli ultimi anni, pur nel contesto di un quadro macro economico sfavorevole.

L'attività di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza è tutt'ora in corso, come dimostrano il notevole miglioramento dei conti di Asco TLC S.p.A., che ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di € 983.146, la conclusione nel dicembre 2014 della

procedura di liquidazione volontaria della società Mirant Italia S.r.l. (ora cancellata dal registro delle imprese) e la messa in liquidazione della controllata Rijeka Una Invest S.r.l. avvenuta nel luglio dello scorso anno.

Dalla partecipazione in Asco Holding S.p.a. non derivano costi sui bilanci dei singoli Comuni soci ma solamente entrate sotto forma di dividendi.

Il Comune di Paderno del Grappa intende comunque promuovere interventi da parte di Asco Holding S.p.a. finalizzati a monitorare ed eventualmente liquidare le proprie società partecipate per le quali persistano situazioni di perdita.

Si ritiene pertanto strategica e profittevole la partecipazione in detta società, non sussistendo motivazioni giuridiche ed economiche per dismettere quote azionarie.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FURLANETTO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SPADETTO ENZO

---

N. 199 Reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione  
(art 124 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000)

Certifico lo sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 13-05-2015 all'Albo Pretorio on line di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorno consecutivi.  
Monfumo, li 13-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SPADETTO ENZO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune dal 13-05-015 al 28-05-15, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Monfumo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SPADETTO ENZO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Monfumo, li 13-05-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
SPADETTO ENZO